


# pensionati

ugl news

23 gennaio 2014

## TARI, TASI E IMU

FABRIZIO NARDI\*



**TARI** Questa tassa sostituisce la c.d. Tares e ha lo scopo di finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti. E' destinata ai soggetti che occupano locali a qualunque titolo, ma non si estende alle aree di pertinenza o accessorie o comunque non occupata in

modo esclusivo. Ai Comuni è riservata la facoltà di deliberare su eventuali riduzioni tariffarie, come nel caso di abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso limitato, fabbricati rurali a uso abitativo. Ad essi è affidato inoltre l'incarico di stabilire i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva (anche con riferimento all'Isee), le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare eventuali riduzioni, in caso di difficoltà a individuare le esatte superfici ove si formano tali rifiuti.

**TASI** È stata introdotta per il finanziamento dei servizi comunali destinati alla collettività, come manutenzione del manto stradale, pubblica illuminazione, etc. e corrisposta dai possessori o detentori di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili. Come per l'IMU, la base imponibile è il valore catastale dell'immobile, che parte da un'aliquota base dell'1 x 1000, sebbene il Comune abbia la facoltà di deliberare su riduzioni, aumenti e/o esenzioni. Resta comunque il vincolo che in base al quale la somma delle aliquote di TASI e IMU non deve superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita per l'IMU nel 2013 (nel 2014, comunque, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille). Per i fabbricati rurali strumentali, invece, non è possibile modificare l'aliquota base.

Il regolamento comunale previsto per

la TASI deve contenere le riduzioni e individuare i servizi indivisibili, con i relativi costi.

**IMU** Rivolta ai possessori di immobili, l'IMU 2014 non verrà corrisposta per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle accatastate come A/1, A/8 e A/9, che però fruiranno dell'aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro. Per tutti gli altri immobili, le scadenze previste per le due rate di versamento sono il 16 giugno e il 16 dicembre. Per quanto concerne i pagamenti effettuati per l'anno 2013, l'IMU sarà deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30%, quota che scende al 20% negli anni successivi. Per le abitazioni non locate, che si trovino tuttavia nello stesso Comune dell'abitazione principale, il reddito sarà assoggettato a Irpef nella misura del 50 per cento.

È escluso, inoltre, il pagamento di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, se la differenza è corrisposta entro il termine della prima rata 2014, cioè entro il 16 giugno prossimo.

Qualora poi i Comuni abbiano aumentato l'aliquota base, l'IMU (c.d. "mini-IMU") dovrà essere corrisposta anche sulle abitazioni principali. In tali casi, l'importo da corrispondere dal cittadino sarà del 40% della differenza tra le due aliquote. La nuova legge di stabilità prevede una proroga su tale versamento, dal 16 al 24 gennaio p.v. I Comuni che hanno disposto una variazione dell'aliquota base sono circa 2.500.

\* **Direttore Generale Caf Ugl**